



La tassazione delle plusvalenze su partecipazioni nella riforma del sistema fiscale

di **Giuseppe Rebecca**

Dottore commercialista in Vicenza - Studio Rebecca, Partner Synergia Consulting Group

ed **Enrico Zanetti**

Dottore commercialista in Venezia - Studio Associato Cerato & Popolizio

Premessa

La legge delega per la riforma del sistema fiscale italiano è stata definitivamente approvata in seconda lettura alla Camera lo scorso 26 marzo 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2003, "L. 7 aprile 2003, n. 80", in *"il fisco"* n. 16/2003, fascicolo n. 2, pag. 2519).

Tra le numerosissime novità in essa contenute, ci si sofferma sulle modalità di tassazione delle plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni. Disposizioni tratteggiate nella citata L. n. 80/2003, che dovranno poi trovare concreta attuazione con l'emanazione di appositi decreti legislativi (1).

Quadro normativo

Le disposizioni della L. n. 80/2003 che rilevano in questo ambito sono:

- l'art. 3, comma 1, lettera c), n. 5);
- l'art. 3, comma 1, lettera c), n. 6);
- l'art. 3, comma 1, lettera d);
- l'art. 4, comma 1, lettera c).

Tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), della L. n. 80/2003, se le plusvalenze su partecipazioni

(1) Ai sensi dell'art. 10 della L. n. 80/2003 tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione degli indirizzi tracciati dalla legge delega dovranno essere emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge delega medesima.

sono conseguite dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, in acronimo Irs (che, nello schema di riforma, va sostanzialmente a sostituire l'attuale Irpeg e trova applicazione nei confronti di quei soggetti che attualmente sono annoverabili nella categoria dei cosiddetti "enti commerciali"), si applica un regime di totale esenzione dall'imposta sul reddito, ossia la cosiddetta *participation exemption*.

Tale totale esenzione può trovare concreta applicazione solo se risultano rispettate le tre condizioni poste dalla norma:

- riconducibilità della partecipazione alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie, prevedendo oltre al riferimento alle classificazioni di bilancio anche il requisito di un periodo ininterrotto di possesso non inferiore ad un anno;
- esercizio da parte della società partecipata di un'effettiva attività commerciale;

- residenza della società partecipata anche all'estero, purché in un Paese diverso da quelli cosiddetti "a regime fiscale privilegiato" individuati nella *black list* approvata con D.M. 21 novembre 2001, in attuazione dell'art. 127-bis, comma 4, del Tuir, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (2).

Dal tenore della disposizione sembrerebbe emergere la necessità della sussistenza di tutte e tre le predette condizioni ai fini dell'applicazione della *participation exemption* alla specifica cessione.

(2) La norma precisa che, nel caso in cui operino le cause di disapplicazione della disciplina CFC, di cui al comma 5 dell'art. 127-bis del Tuir, la residenza della partecipata in uno dei predetti Paesi non osta all'applicazione della *participation exemption* sulla plusvalenza da cessione eventualmente realizzata (ferma restando la sussistenza delle altre due condizioni).

Tassazione delle plusvalenze realizzate da altri soggetti al di fuori dell'esercizio di attività di impresa

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), n. 5), della L. n. 80/2003, se le plusvalenze su partecipazioni sono conseguite al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa dai predetti soggetti passivi dell'Ire, si applica il medesimo regime di parziale detassazione (ossia la plusvalenza realizzata concorre a formare il reddito solo per una frazione percentuale dell'intero realizzato) evidenziato in precedenza con riferimento al caso delle plusvalenze realizzate nell'esercizio di un'attività di impresa, ma solo se la partecipazione ceduta costituisce una cosiddetta "partecipazione qualificata", ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettera c), del Tuir.

Se, viceversa, la partecipazione ceduta costituisce una cosiddetta "partecipazione non qualificata", rileva implicitamente il disposto della successiva lettera d) dell'art. 3 della L. n. 80/2003, ai sensi del quale viene prevista l'integrale imponibilità della plusvalenza realizzata, ma il suo assoggettamento a tassazione mediante applicazione del regime sostitutivo proprio dei redditi finanziari (aliquota attuale del 12,5 per cento).

Tassazione delle plusvalenze realizzate da altri soggetti nell'esercizio di attività di impresa

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), n. 6), della L. n. 80/2003, se le plusvalenze su partecipazioni sono conseguite nell'esercizio di attività di impresa da soggetti passivi dell'imposta sul reddito "generale", in acronimo Ire [che, nello schema di riforma, va sostanzialmente a sostituire l'attuale Irpef e trova applicazione nei confronti delle persone fisiche e di quei soggetti che attualmente sono annoverabili nella categoria dei cosiddetti "enti non commerciali" (3), nonché nei confronti delle società di persone e assimilate con tassazione diretta in capo ai soci "per trasparenza"], si applica un regime di parziale detassazione, ossia la plusvalenza realizzata concorre a formare il reddito solo per una frazione percentuale dell'intero realizzato.

Tale frazione percentuale non è stata fissata dalla legge delega, rinviandone quindi la quantificazione a cura del legislatore delegato nei provvedimenti di attuazione che dovranno essere emanati.

Le ragioni di tale parziale detassazione vengono sinteticamente ricondotte dal testo normativo all'esigenza di evitare fenomeni di doppia imposizione economica.

Tabella 1

TRATTAMENTO FISCALE DELLE PLUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI NELLA L. N. 80/2003

Soggetti		Nuovo regime fiscale	
<i>Società di capitali ed enti commerciali</i>		<ul style="list-style-type: none"> - Totale esenzione se sussistono le condizioni per l'applicazione alla plusvalenza della <i>participation exemption</i> - Integrale imponibilità se tali condizioni non sussistono (la plusvalenza confluisce nel reddito complessivo) 	
	<i>Plusvalenze realizzate nel reddito d'impresa</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Parziale non imponibilità in misura ancora definirsi (la parte imponibile della plusvalenza confluisce nel reddito di impresa) 	
<i>Altri soggetti</i>	Plusvalenze realizzate fuori dal reddito d'impresa	Su partecipazioni qualificate	<ul style="list-style-type: none"> - Parziale non imponibilità in misura ancora da definirsi (la parte imponibile della plusvalenza confluisce nel reddito personale)
		Su partecipazioni non qualificate	<ul style="list-style-type: none"> - Integrale imponibilità con applicazione dell'aliquota del regime sostitutivo dei redditi finanziari (la plusvalenza non confluisce nel reddito complessivo). Oggi 12,50%.

Ratio del nuovo modello di tassazione

La *ratio* del nuovo contesto impositivo disegnato dalla legge delega per la riforma del sistema fiscale è

quella di consentire la non imponibilità delle plusvalenze su partecipazioni realizzate dalle società di

(3) La sostanziale traslazione dei cosiddetti "enti non commer-

capitali, ben inteso non indiscriminatamente, ma solo quando sussistono le condizioni che consentono alla specifica operazione da cui la plusvalenza deriva l'applicazione dell'istituto della *participation exemption*.

In questo modo, il legislatore fiscale intende in primo luogo rendere appetibile sul piano fiscale internazionale il nostro Paese quale idonea localizzazione per la costituzione di società di gestione di partecipazioni (cosiddetta *holding*) nell'ambito di gruppi societari nazionali e internazionali.

Va sottolineato come tale esenzione da imposizione è "a tempo indeterminato" (ossia la tassazione può essere indefinitivamente differita), ma non è a titolo definitivo (se non in parte).

L'esenzione da imposizione sussiste infatti solo fino a quando le plusvalenze realizzate dalla società di capitali permangono al suo interno, mentre viene meno nei casi in cui esse vengono distribuite ai soci persone fisiche o altri soggetti cui si applica l'imposta sul reddito "generale" (4), di cui all'art. 3 della L. n. 80/2003.

In questo caso, infatti, la distribuzione della plusvalenza realizzata dalla società in esenzione da imposte genera in capo ai predetti soci redditi imponibili come dividendi.

Per i dividendi conseguiti dai soggetti passivi Ire, la L. n. 80/2003 prevede un regime di tassazione identico a quello stabilito per le plusvalenze su partecipazioni, ossia con parziale non imponibilità (con soglia, ancora da definire che ben può essere differente da quella che sarà stabilita per la cessione di partecipazioni, anzi, è più probabile che sarà proprio diversa), e applicazione del regime sostitutivo dei redditi di natura finanziaria per i dividendi che derivano da partecipazioni non qualificate possedute al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa (5).

L'effetto è che, all'atto della distribuzione dei dividendi ai soci soggetti passivi Ire da parte della società di capitali che ha realizzato la plusvalenza esente, ove la percentuale di imponibilità fosse stabilita nella stessa identica misura la tassazione in capo ai soci viene ad essere la medesima che avrebbero dovuto sostenere se avessero direttamente posseduto la partecipazione.

ciali" dal novero dei soggetti Irpeg-Irs a quello dei soggetti Irpef-Ire costituisce uno dei molti elementi di novità previsti dalla legge delega per la riforma del sistema di imposizione sui redditi.

(4) Nel caso in cui la plusvalenza venga distribuita (sotto forma di dividendi) ad altra società soggetta all'Irs, la tassazione resta comunque minima, in quanto per i dividendi conseguiti da tali soggetti la L. n. 80/2003 prevede una soglia di non imponibilità pari al 95 per cento del dividendo distribuito, oppure, in presenza di bilancio consolidato fiscale interno o mondiale, l'esclusione da ogni imposizione.

(5) Sul punto si consenta un rinvio a: G. Rebecca-E. Zanetti, *L'abolizione del meccanismo del credito di imposta nel disegno di legge di riforma del sistema fiscale*, in "Forum fiscale" n. 2/2002.

Esempio numerico

Si ipotizzi che la soglia di non imponibilità ai fini dell'Ire per dividendi e plusvalenze su partecipazioni venga stabilita nella coincidente misura pari al 50 per cento (ben potrebbe, peraltro, essere stabilita percentuale diversificata).

La società per azioni X cede una partecipazione (in una società francese posseduta ininterrottamente da cinque anni ed iscritta in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie) realizzando una plusvalenza di 1.000.

I soci della società X sono due persone fisiche che detengono ciascuno il 50 per cento della società.

Poiché sussistono le condizioni per l'applicazione della *participation exemption*, la plusvalenza non viene assoggettata a tassazione e confluisce quindi per l'intero ammontare nell'utile civilistico della società.

Fino a quando tale utile non viene distribuito, non si determina alcuna tassazione.

Quando, tuttavia, l'utile viene distribuito ai soci, questi ultimi conseguono ciascuno un dividendo di 500, non imponibile per 250 (ossia il 50 per cento del totale percepito), ma che concorre a formare il reddito di impresa o comunque il reddito complessivo per i residui 250.

Se i due soci avessero direttamente posseduto la partecipazione, realizzando una plusvalenza di 1.000 avrebbero comunque conseguito ciascuno reddito imponibile per 250, ossia la medesima tassazione che si determina nel precedente caso all'atto della distribuzione. In questo caso, comunque, la coincidenza la si riscontra per effetto della previsione di una stessa percentuale di imponibilità.

Ove la percentuale fosse differente, una per i dividendi da partecipazioni qualificate ed una da cessione di partecipazioni qualificate, ecco che il risultato necessariamente cambierebbe.

Considerazioni conclusive

Il nuovo modello di tassazione delle plusvalenze su partecipazioni disegnato dalla legge delega per la riforma del sistema fiscale mira a favorire la costituzione in Italia di società *holding* per la gestione di gruppi nazionali e internazionali.

Lo strumento utilizzato, ossia la *participation exemption*, rende infatti estremamente interessante la scelta di ubicare in Italia simili "contenitori" di partecipazioni, in quanto consente di gestire tutte le partecipazioni rinviando la tassazione sui differenziali positivi che da tale gestione conseguono fino al momento in cui si decide di "estrarli" mediante la distribuzione ai soci (in capo ai quali sono imponibili come dividendi).

Resta inteso che, una volta distribuiti, tali dividendi producono in capo ai soci un carico fiscale che era soltanto sospeso (6).

(6) A corollario della presente analisi, appare opportuno approfondire brevemente il teina del rapporto tra il nuovo modello di tassazione delle plusvalenze su partecipazioni e un altro istituto la cui introduzione è prevista *ex novo* dalla L. n. 80/2003, ossia il cosiddetto "regime di trasparenza fiscale per le società di capitali". In un precedente nostro intervento dedicato all'analisi di questa fattispecie (G. Rebecca-E. Zanetti, *Riforma tributaria: prime considerazioni sulla tassazione per trasparenza in capo ai soci degli utili delle società di capitali*, in "il fisco" n. 14/2003, fascicolo n. 1, pag. 2109) si era incidentalmente esclusa la compatibilità di tale istituto con quello del cosiddetto "consolidato fiscale", mentre si era affermato che sembrava esserci compatibilità tra regime di tassazione per trasparenza fiscale delle società di capitali e *participation exemption* (in sen-

il fisco

so contrario, Synergia Consulting Group, *La riforma del sistema fiscale*, 2002, in "Il Sole-24 Ore", cap. 7). Osservato ora come la *participation exemption* costituisca solo un mero differimento di un onere fiscale destinato comunque ad emergere all'atto del prelievo degli utili, si ha motivo di ritenere che i due istituti non potranno essere considerati tra loro compatibili, in quanto il meccanismo della tassazione per trasparenza presuppone la tassazione in capo ai soci all'atto della maturazione del reddito, senza che la successiva distribuzione costituisca poi presupposto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta. Ecco che l'applicazione della *participation exemption* in un contesto di tassazione per trasparenza in capo ai soci genererebbe un salto di imposta (la plusvalenza non confluirebbe nel reddito della società all'atto della maturazione, né sarebbe poi tassata in capo ai soci all'atto della distribuzione). Per le società di capitali che dovessero optare per la tassazione per trasparenza in capo ai soci, dunque, dovrebbe risultare applicabile il regime di tassazione previsto per i soggetti passivi Ire che realizzano le plusvalenze su partecipazioni nell'esercizio di un'attività di impresa (ossia con parziale non imponibilità in misura da definirsi). Non potrà per loro realizzare il principio della *participation exemption*.